

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **710/1988** (ECLI:IT:COST:1988:710)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13373**

Atti decisi:

N. 710

## ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per la Campania - Sede di Salerno - sul ricorso proposto da Viola Adele contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza in data 10 novembre 1983 il T.A.R. della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui esclude la concessione dell'equo indennizzo per le infermità contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno;

che secondo il giudice remittente tale esclusione concreterebbe una disparità di trattamento tra dipendenti non di ruolo in relazione alla durata del loro incarico, ed inoltre priverebbe il personale con incarico infra-annuale della possibilità di conseguire adeguati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o comunque di eventi che incidono sfavorevolmente sulla propria attività lavorativa, in contrasto con il dettato costituzionale;

Considerato, quanto al primo rilievo, che la denunciata diversità di disciplina non costituisce irragionevole disparità di trattamento, trovando fondamento nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto, e nella esigenza di attribuire tutela, agli effetti che qui rilevano, soltanto alle attività destinate a svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata, discrezionalmente stabilito dal legislatore;

che, con riferimento alla seconda censura, l'art. 38, secondo comma, Cost., nel riconoscere il diritto dei lavoratori alle prestazioni assicurative e previdenziali, non esclude la possibilità che il legislatore ponga, nel rispetto degli altri principi costituzionali, determinati requisiti e condizioni alla cui sussistenza il diritto stesso sia subordinato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal T.A.R. della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*